

# Conversione in legge del decreto Dignità. Le commissioni rientroducono i voucher per i piccoli alberghi



L'articolo 2-*bis*, (di seguito riportato) introdotto nel corso dell'esame in sede referente presso le Commissioni competenti della Camera, apporta una serie di modifiche alla disciplina delle prestazioni occasionali (attualmente contenuta nell'art. 54-*bis* del D.L. 50/2017).

Di seguito, le principali modifiche introdotte (comma 1):

- dispone che, ai fini del computo del limite dei compensi per ciascun utilizzatore con riferimento alla totalità dei prestatori (5.000 euro nel corso di un anno civile), i compensi per prestazioni di lavoro occasionali rese da determinati soggetti sono considerati nella misura del 75% del loro importo, purché i prestatori **autocertifichino** la propria condizione all'atto della registrazione presso la piattaforma informatica INPS (presso cui gli utilizzatori e i prestatori, ai fini dell'accesso all'istituto delle prestazioni occasionali, sono già obbligati a registrarsi) (**lett. a**));
- nel **settore agricolo**, introduce (con l'inserimento

del nuovo comma 8- *bis* all'art. 54-bis del D.L. 50/2017) l'obbligo per il prestatore di autocertificare la non iscrizione, nell'anno precedente, negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli (**lett. b**));

- per le attività rese dai determinati soggetti (di cui al comma 8 dell'art. 54-bis del D.L. 50/2017), dispone che **il divieto di ricorrere al contratto di prestazione occasionale non si applichi alle aziende alberghiere e alle strutture ricettive** che operano nel settore del turismo e che hanno alle proprie dipendenze **fino a otto lavoratori** (**lett. c**));

- dispone che, ferma restando la responsabilità dell'utilizzatore, ciascun utilizzatore possa versare le somme dovute per l'attivazione del contratto di prestazione occasionale **anche attraverso un consulente del lavoro**. Inoltre, viene specificato che l'1 per cento degli importi versati è destinato al finanziamento degli oneri gestionali a favore dell'INPS (**lett. d**));

- per quanto concerne i dati che l'utilizzatore **deve comunicare almeno un'ora prima dell'inizio della prestazione** (**lett. e**):

- amplia il novero dei soggetti che sono tenuti a comunicare la data di inizio e il monte orario complessivo presunto (sostituendo in questa parte il testo vigente che parla più genericamente di "durata della prestazione"), comprendendovi non solo l'**imprenditore agricolo** (come attualmente previsto), ma anche l'**azienda alberghiera o la struttura ricettiva** che opera nel settore del turismo, **nonché gli enti locali**: per i suddetti soggetti, amplia l'arco temporale di riferimento della durata della prestazione, che non deve essere superiore a 10 giorni (in luogo dei 3 attualmente previsti);

- in conseguenza di quanto appena esposto, specifica

che, nel settore agricolo, le quattro ore continuative di prestazione sulla cui base si comunica il compenso pattuito vanno riferite all'arco temporale così modificato, ossia di 10 giorni;

- dispone che, su richiesta del prestatore (espressa al momento della registrazione) e **in luogo delle modalità di pagamento attualmente previste**, il pagamento del compenso al prestatore può essere effettuato, decorsi 15 giorni dal consolidamento della prestazione lavorativa inserita nella procedura informatica, per il tramite di qualsiasi sportello postale (a fronte della presentazione di apposita documentazione). Gli oneri riferiti a tale modalità sono a carico del prestatore (**lett. f**));

- per l'**imprenditore agricolo**, esclude l'applicazione della sanzione prevista in caso di violazione accertata di uno dei divieti di ricorso al contratto di prestazione occasionale, nel caso in cui la suddetta violazione derivi da informazioni incomplete o non veritiere contenute nelle autocertificazioni rese da talune tipologie di prestatori (titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità, giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi, disoccupati o percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI) ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito) (**lett. g**)).

## **Il testo dell'**emendamento** al decreto Dignità sulle prestazioni occasionali**

### **Art. 2-bis**

*Disposizioni per favorire il lavoratore nell'ambito delle prestazioni occasionali*

**1.** All'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n.

50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 8, alinea, dopo le parole: «rese dai seguenti soggetti» sono aggiunte le seguenti: «, purché i prestatori stessi, all'atto della propria registrazione nella piattaforma informatica di cui al comma 9, autocertifichino la relativa condizione»;

b) dopo il comma 8 è inserito il seguente:

«8-bis. Per prestazioni da rendere a favore di **imprese del settore agricolo**, il prestatore è tenuto ad autocertificare, nella piattaforma informatica di cui al comma 9, di non essere stato iscritto nell'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli»;

c) al comma 14, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ad eccezione delle aziende alberghiere e delle strutture ricettive che operano nel settore del turismo, per le attività lavorative rese dai soggetti di cui al comma 8, e che hanno alle proprie dipendenze fino a otto lavoratori»;

d) al comma 15:

1) al primo periodo, dopo le parole: «di cui al comma 6, lettera b), versa» sono inserite le seguenti: «, anche tramite un intermediario di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12, ferma restando la responsabilità dell'utilizzatore»;

2) al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «a favore dell'INPS»;

e) al comma 17:

1) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) la data e l'ora di inizio e di termine della prestazione ovvero, se imprenditore agricolo, azienda alberghiera o

struttura ricettiva che opera nel settore del turismo o ente locale, la data di inizio e il monte orario complessivo presunto con riferimento a un arco temporale non superiore a dieci giorni»;

2) alla lettera e) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fermo restando che per il settore agricolo le quattro ore continuative di prestazione sono riferite all'arco temporale di cui alla lettera d) del presente comma»;

f) al comma 19, dopo il secondo periodo sono aggiunti i seguenti: «A richiesta del prestatore espressa all'atto della registrazione nella piattaforma INPS, invece che con le modalità indicate al primo periodo, il pagamento del compenso al prestatore può essere effettuato, decorsi quindici giorni dal momento in cui la prestazione lavorativa inserita nella procedura informatica è consolidata, tramite qualsiasi sportello postale a fronte della generazione e presentazione di univoco mandato ovvero di autorizzazione di pagamento emesso dalla piattaforma informatica INPS e stampato dall'utilizzatore, che identifica le parti, il luogo, la durata della prestazione e l'importo del corrispettivo. Gli oneri del pagamento del compenso riferiti a tale modalità sono a carico del prestatore»;

g) al comma 20, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, salvo che la violazione del comma 14 da parte dell'imprenditore agricolo non derivi dalle informazioni incomplete o non veritiere contenute nelle autocertificazioni rese nella piattaforma informatica INPS dai prestatori di cui al comma 8».